

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art.1 Disciplina della polizia urbana
- Art.2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art.3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art.5 Occupazione di suolo pubblico
- Art.6 Divieto di campeggio
- Art.7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art.8 Scarico di rottami e di detriti
- Art.9 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art.10 Installazione di tende solari
- Art.11 Installazione di vetrine
- Art.12 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art.13 Commercio su aree pubbliche
- Art.14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art.15 Installazioni di chioschi e edicole
- Art.16 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.17 Collocamento di condotti

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art.18 Disposizioni di carattere generale
- Art.19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art.20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art.21 Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art.22 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.23 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art.24 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

- Art.25 Pulizia delle vetrine
- Art.26 Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla
- Art.27 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art.28 Manutenzione degli edifici
- Art.29 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art.30 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.31 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art.32 Depositi in proprietà privata
- Art.33 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art.34 Spolveramento di panni e tappeti
- Art.35 Bestie macellate e trasporto carni
- Art.36 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.37 Viali e giardini pubblici
- Art.38 Vasche e fontane
- Art.39 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

- Art.40 Inquinamento acustico
- Art.41 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art.42 Impianti di macchinari
- Art.43 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art.44 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art.45 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art.46 Pubblicità fonica e uso di strumenti sonori
- Art.47 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art.48 Detenzione di cani o altri animali
- Art.49 Suono delle campane
- Art.50 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art.51 Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art.52 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art.53 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art.54 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art.55 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art.56 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- Art.57 Animali pericolosi
- Art.58 Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi
- Art.59 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art.60 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art.61 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art.62 Materiale di demolizione
- Art.63 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art.64 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art.65 Orari degli esercizi commerciali
- Art.66 Affissioni obbligatorie negli esercizi
- Art.67 Criteri di cui all'art.8 del D.Lgs.114/98 relativi alle medie strutture di vendita
- Art.68 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art.69 Vendita e scorta delle merci
- Art.70 Vendita del pane
- Art.71 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art.72 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art.73 Esalazioni di merce
- Art.74 Tabella per la vendita del combustibile
- Art.75 Requisiti dei locali di vendita
- Art.76 Controlli

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art.77 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art.78 Preavviso di cessazione di servizio
- Art.79 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art.80 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art.81 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art.82 Esercizio di guide pubbliche
- Art.83 Baracche per pubblici spettacoli
- Art.84 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art.85 Processioni - Manifestazioni

CAPO XI

SANZIONI

- Art.86 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art.87 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art.88 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art.89 Sospensione delle licenze

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.90 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 CPP, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso;
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/34 n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificamente autorizzate è vietato il campeggio in ogni sua forma (tenda, roulotte, camper, ecc.), sia di singoli sia di gruppi di persone.
Sono consentite soste per periodi in ogni caso inferiori alle 24 ore.

Art. 7

Modalità per il carico e lo scarico delle merci e/o materiali

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale; in caso di violazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 05/02/97 n.22 e successive modificazioni.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.

Art. 9
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa e la periodicità.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 10
Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da inviare al competente Ufficio Tecnico.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 11
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio comunale, da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

Art. 13
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dalle modalità di esercizio emanate dalla Regione Campania con L.R. 1/2000 ed è consentito soltanto sulle aree e con i limiti stabiliti dal Regolamento commerciale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 14
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Nella richiesta l'interessato, sotto sua responsabilità, dovrà dichiarare che la struttura sarà sottoposta a collaudo tecnico prima dell'utilizzo.

Art. 15
Installazione di chioschi ed edicole

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento Edilizio vigente, l'autorizzazione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento contenuto nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

Art. 16
Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico adibito al transito dei veicoli, l'uso di pattini, skateboard e simili.

E' vietato lanciare oggetti di qualsiasi tipo atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici comunali quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o depositi incontrollato di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell'Amministrazione comunale obbligare il proprietario alla recinzione dell'area, previa pulizia della medesima; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'art.14/3 del D.Lgs. 05/02/97 n.22 e successive modificazioni.

Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21

Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia dell'area antistante al suo esercizio.

Art. 22

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. In particolare, nel centro storico è vietato "impastare" cemento, calce ed altri materiali edili che possono danneggiare ed imbrattare la pavimentazione.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle abitazioni od attività poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali viene ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture e degli autoveicoli in genere.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle abitazioni, attività o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 26

Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla

E' vietato lasciar sostare, senza preventiva autorizzazione, entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei balconi e cortili gli animali di cui sopra, con o senza gabbione. Il trasferimento di mandrie deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

I ricoveri per gli animali da cortile e da reddito devono essere ubicati alla distanza stabilita dalla normativa vigente in materia rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 27

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. In mancanza dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, l'Autorità comunale potrà agire in danno nei confronti degli interessati al fin di ottenere la realizzazione degli interventi richiesti.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Responsabile del settore competente disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Art. 29

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 30

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 31

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 32

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri abitati.

Art. 33

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati, ad eccezione dei lavatoi pubblici.

Art. 34

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere tappeti panni od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze.

Art. 35
Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate e parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario.

Risulta altresì vietato il pascolo di animali vivi all'interno del centro urbano.

Art. 36
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fuori dei casi espressamente previsti e consentiti dal Piano comunale per la raccolta dei rifiuti, ovvero dalle ordinanze sindacali in materia e dalle altre correlate disposizioni.

E' fatto obbligo di inserire i rifiuti organici nelle apposite biopattumiere, il vetro nelle apposite campane e gli altri rifiuti nei sacchi o appositi contenitori destinati alla raccolta degli stessi, differenziandoli nella scrupolosa osservanza delle diverse tipologie previste. Qualora il contenitore per gli altri rifiuti (campane per il vetro, raccoglitori per pile esauste, ecc.) più prossimo all'abitazione risultasse pieno, è fatto obbligo di utilizzare il primo contenitore utile.

Nei casi previsti dal Piano comunale per la raccolta dei rifiuti, ovvero dalle ordinanze sindacali in materia e dalle altre correlate disposizioni, i rifiuti potranno essere esposti nei sacchetti biodegradabili all'interno delle biopattumiere, ovvero nei sacchi diversi per le varie tipologie di rifiuto, davanti alla propria abitazione o sulla strada pubblica, negli orari previsti.

Per le infrazioni si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa, dalle ordinanze sindacali e disposizioni in materia e dal presente Regolamento.

Art. 37
Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- b) condurre cani non assicurati da guinzaglio e sprovvisti di museruola. La persona che li conduce deve essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide;
- c) calpestare le aiuole fiorite od erbose;
- d) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di routine laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dei centri abitati.

Art. 38
Vasche e fontane

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualunque sistema.

Art. 39
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico potranno essere obbligati dal Sindaco a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse.

La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

Art. 40
Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 41
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20 alle ore 7 del mattino e nei giorni festivi.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano nei locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare problemi di carattere sanitario.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 42
Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale.

Art. 43
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere della competente Autorità sanitaria, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 44
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana il relativo funzionamento, accelerando in modo eccessivo o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 45
Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 46
Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora per mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità per mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione dalle ore 21.00 alle ore 8.00.

Le predette disposizioni non si applicano ai casi interessanti le Autorità militari, di pubblica sicurezza e di pubblici servizi.

Art. 47

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie e abuso di mezzi acustici

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

E' parimenti vietato l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale nelle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23.00 alle ore 8.00 i suoni non devono essere percepibili dalle abitazioni vicine.

Art. 48

Detenzione di cani o altri animali

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Nei casi suddetti gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola per le razze per le quali è previsto per legge. I cani da guardia e di grossa taglia in genere dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. La persona che conduce il cane dovrà essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide.

I cani abbandonati e quelli che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza; sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese di mantenimento.

La detenzione dei cani e degli altri animali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, anche per quanto riguarda la loro identificazione

Art. 49

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 50

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di idonea autorizzazione ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Ufficio competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dal D.P.C.M. 18/09/97.

Art. 51
Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

Gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili, i titolari di cantieri devono presentare all'Autorità comunale preventiva comunicazione circa il rispetto (o la richiesta di deroga) dei limiti di emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 52
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, senza autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, fibre vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 53
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Art. 54
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 55

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso l'Autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 56

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 57

Animali pericolosi ed esotici

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti.

Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alle disposizioni precedenti del presente Regolamento.

Art. 58

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 59

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 60

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 61

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata, opportunamente esposta.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia.

Art. 62

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, che dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/97.

Art. 63

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 64

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 65

Orari degli esercizi commerciali

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare i criteri per la determinazione degli orari previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 66

Affissioni obbligatorie negli esercizi

Nell'ingresso principale dei locali destinati alla confezione ed al commercio di qualsiasi genere deve essere esposta in una targa indicante il nome, cognome e l'indirizzo dell' esercente e il genere dell'esercizio, in termini non difforni da quelli della autorizzazione ricevuta.

Nell'interno di ogni singolo esercizio, in luogo ben visibile, deve essere permanentemente esposta la licenza relativa all'attività esercitata nel locale o una copia autentica della medesima rilasciata dal Comune.

In ogni esercizio deve altresì essere esposto l'elenco dei prezzi secondo la normativa vigente.

Art. 67

Criteri di cui all'art.8 del D.Lgs.114/98 relativi alle medie strutture di vendita

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti per la media distribuzione si deve fare riferimento alle norme contenute nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

Art. 68

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 69

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima; è inoltre vietato rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

Art. 70
Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 71
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza idonea autorizzazione comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché di derivati da simili prodotti.

Art. 72
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi o in contenitori chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 73
Esalazioni di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure affinché siano attenuate mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 74
Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 75

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno impartite caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua. L'esercizio di qualsiasi attività commerciale e in ogni caso subordinato alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali di zona. E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva dell'idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la comunicazione, a spese del richiedente.

Art. 76

Vigilanza, controlli e sanzioni

I funzionari e gli agenti di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'Autorità comunale. L'Autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio, nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni vigenti.

Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale agli agenti di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari comunali e a Funzionari della ASL.

Questi possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni, a rilievi al fine di eventuale accertamento di violazioni ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Uno dei compiti principali della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, riguardo a esercizi commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti o altre strutture commerciali, mobili, stagionali o itineranti e quanto altro riflettente attività sia economiche che non economiche.

Nell'ambito di tale potestà gli agenti eseguono gli accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni, effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo, accertano il rispetto degli orari, vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza.

Controllo e sanzioni

Le turbative e le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto di chi ha il dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Responsabile del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità'.

Agli agenti di Polizia Municipale e' affidata la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e di ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono:

a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;

- b) richiesta dall'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - c) su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio
- A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire all'esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico, sia in materia di chiusure degli esercizi.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 77

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 78

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 79

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 80

Vendita e somministrazione di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e bevande, gelati compresi, è soggetta alla vigilanza degli agenti di Polizia Municipale, al fine di accertare la esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni vigenti.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 81

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare mestieri girovaghi nel territorio del Comune, sia abitualmente che occasionalmente, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dell'Autorità Comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 82

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione comunale.

Sulla autorizzazione rilasciata saranno indicati quali siano i musei, i monumenti ed i siti archeologici che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Art. 83

Baracche per pubblici spettacoli

Senza specifica autorizzazione comunale non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 84

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno su domanda del titolare.

La licenza sarà revocata a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 85 Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno essere autorizzate e seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune. Sarà di norma garantita la presenza della Polizia Municipale per l'espletamento di idoneo servizio.

CAPO XI SANZIONI

Art. 86 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato ovvero le stesse non sono espressamente previste in altre normative specifiche di legge, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500 da versarsi a cura del trasgressore.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/81 n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 03/03/34 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di omesso pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/81 n. 689.

Art. 87 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 88 Sequestro e custodia di cose

All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti di Polizia Municipale potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/81 n. 689 e del D.P.R. 22/07/82 n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 89 **Sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
- d) altri casi previsti dai Regolamenti Comunali.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 90 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua definitiva approvazione secondo ed abroga tutte le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.